



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **MISURE A SOSTEGNO DELLE AGGREGAZIONI AZIENDALI**

### **CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ART. 6 DELLA LEGGE PROVINCIALE 13 MAGGIO 2020, N. 3**

**«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici  
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente  
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli  
esercizi finanziari 2020-2022»**

*Testo coordinato dei presenti criteri approvati con deliberazione di Giunta provinciale 23 ottobre 2020, n. 1684 e successive modifiche. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le versioni facenti fede sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.*

## **1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1.1 In attuazione dell'articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022" e al fine di incentivare la crescita dimensionale delle imprese Trentine, la conservazione dei livelli occupazionali e la capacità delle stesse di essere più competitive sui mercati, le presenti disposizioni, stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a sostegno delle aggregazioni aziendali.

1.2 Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri sono finalizzati a sostenere le imprese che costituiscono reti e consorzi o procedono, attraverso operazioni di fusione, scissione, conferimento o acquisto d'azienda o di ramo d'azienda, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, all'acquisizione di aziende o di rami d'azienda gestite da soggetti che svolgono, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, imprese in difficoltà aventi sede operativa nel territorio provinciale e che si impegnano per un periodo di 5 anni a garantire i livelli occupazionali e a permanere sul territorio.

1.3 Per le domande di contributo le cui concessioni sono adottate entro il 31 dicembre 2020, si applica il regime quadro previsto dall'articolo 54 del Decreto Legge n. 34/2020 (decisione della Commissione europea del 21 maggio 2020) autorizzato in applicazione della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, salvo proroghe. Per le domande con concessione successiva a tale data, o alla data eventualmente prorogata, viene applicato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI**

2.1 Possono accedere agli aiuti previsti dai presenti criteri le imprese, e nello specifico:

- a. i soggetti che, in forma individuale o collettiva, esercitano, al momento di presentazione della domanda, in via esclusiva o prevalente attività di impresa commerciale (c.d. enti commerciali). Sono esclusi gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa;
- b. i consorzi, le società consortili e le reti di impresa iscritte al Registro imprese dotate di soggettività giuridica, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale di cui al successivo punto 4.

2.2 Sono escluse le imprese agricole, i consorzi agricoli, le società consortili agricole e le reti soggetto (capofila) agricole, tuttavia le imprese aderenti ai consorzi, alle società consortili ed alle reti soggetto possono essere imprese agricole.

## **3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO**

3.1 I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. tutti i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione devono aver iniziato la propria attività in data non successiva all'1 febbraio 2018 nel territorio Italiano, devono inoltre avere ciascuno un numero di unità lavorative annue almeno pari a 2 nel corso del 2019 . Per data di avvio di attività si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese. La predetta data è da intendersi riferita ai soggetti coinvolti oppure ai soggetti economici preesistenti, nel caso dopo la data dell'1 febbraio 2018 siano intervenute operazioni di trasferimento totale o parziale dell'azienda, trasformazione, fusione o scissione societaria;
- b. almeno un soggetto coinvolto nell'operazione di aggregazione deve avere già iniziato la propria attività alla data dell'1 febbraio 2018 nel territorio della Provincia Autonoma di Trento (sede legale o una o più sedi operative). Per data di avvio di attività si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese;
- c. i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione, a decorrere dall'1 febbraio 2018, non devono essere considerati fra loro collegati o controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del C.C.. Ai fini della predetta qualificazione di controllo o collegamento si considerano anche le partecipazioni indirette, per interposta persona e/o società fiduciaria e/o trust. In ogni caso, anche per finalità antispeculative, sempre a decorrere dall'1 febbraio 2018, i soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione non devono essere imprese individuali di coniugi, parenti e affini entro il primo grado degli imprenditori delle altre imprese coinvolte nell'operazione ovvero di uno o più soci delle società di persone coinvolte ovvero, ancora, di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - delle società di capitali coinvolte, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia a propria volta socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%. Quanto previsto nel precedente periodo si applica anche nel caso in cui la proprietà o le partecipazioni, nelle percentuali anzidette, siano riferite alla medesima persona fisica;
- d. fatto eccezione per quanto previsto al punto 3.4, almeno una delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione, avente sede operativa nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, deve trovarsi in difficoltà in ragione della riduzione del volume di attività di almeno il 20 per cento nel periodo successivo al 31.1.2020 fino al 31.12.2020 o fino alla data di presentazione della domanda se antecedente, rispetto al corrispondente periodo del 2019. Per "Volume di attività" si intende la somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall'attività di impresa, esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto.

3.2 L'acquisto d'azienda/e o di ramo/i d'azienda/e, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo (ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1, del codice civile) devono avere ad oggetto imprese in difficoltà così come definite alla lettera d. del punto 3.1.

3.3 Gli atti relativi ai soggetti di cui al punto 2.1 lettera b) devono contenere degli elementi che individuano la strategia di mercato sottostante in termini per esempio di innovazione e innalzamento della capacità competitiva, accesso a nuovi mercati e opportunità commerciali.

3.4 Le aggregazioni realizzate da soggetti di cui al punto 2.1 lettera b) non sono obbligate a possedere il requisito previsto dal punto 3.1. lettera d). In tal caso sulla domanda di contributo delle medesime si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

#### **4. INTERVENTI AMMISSIBILI A CONTRIBUTO**

4.1 Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono riconosciuti per le operazioni di aggregazione aziendale di cui al precedente punto 1.2, perfezionate nel periodo dal 01.02.2020 al 31.05.2021 e realizzate attraverso i seguenti istituti:

- a. fusione, scissione, conferimento/acquisto d'azienda/e o di ramo/i d'azienda/e, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;
- b. costituzione di reti di imprese dotate di soggettività giuridica;
- c. costituzione di consorzi e società consortili.

4.2 Relativamente alle aggregazioni di cui alla lettera b., possono accedere ai contributi le aggregazioni realizzate mediante stipulazione di un "contratto di rete" come disciplinato dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.. I contratti di rete devono risultare regolarmente iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Al contratto di rete debbono partecipare un minimo di 3 soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto 3.1. Le reti di imprese devono avere un fondo comune integralmente sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda non inferiore a euro 10.000,00. La quota del fondo sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo, con l'esclusione degli apporti in natura. Le reti non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese retiste, neppure in caso di scioglimento della rete. Il divieto deve risultare da un'espressa disposizione del contratto.

4.3 Relativamente alle aggregazioni di cui alla lettera c., per accedere ai contributi di cui ai presenti criteri, i consorzi e le società consortili devono avere un fondo consortile o un capitale sociale integralmente sottoscritto e versato alla data di presentazione della domanda non inferiore a euro 15.000,00 e devono risultare regolarmente iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento. Ai consorzi ed alle società consortili debbono partecipare i soggetti aventi le caratteristiche di cui al punto 3.1. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, con l'esclusione degli apporti in natura. I consorzi e le società consortili non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Il divieto deve risultare da un'espressa disposizione dello statuto.

#### **5. MISURA CONTRIBUTIVA**

5.1 Il contributo viene concesso per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di euro 120.000,00 ed è suddiviso, nel caso di operazioni di cui alla lettera a. del punto 4.1, in tre quote annuali di pari importo. Il contributo è pari:

- a. nel caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento d'azienda/e o di ramo/i d'azienda/e, acquisto o scambio di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile:
  - a.1 nel caso di aziende che al momento di perfezionamento dell'operazione di aggregazione hanno 4 ULA o più sul territorio provinciale:

- i. euro 5.000,00 per ogni ULA (calcolata secondo la definizione della Commissione Europea; arrotondata fino allo 0,5 compreso all'unità inferiore e oltre lo 0,5 all'unità superiore) già operativa nel territorio provinciale nel 2019 che viene mantenuta per almeno 5 anni sul territorio provinciale dalla data di presentazione della domanda e nei termini previsti al successivo punto 8.1 lettera a);
  - ii. euro 6.000,00 per ogni unità lavorativa equivalente aggiuntiva rispetto al numero di ULA già operative e iscritte nel libro unico del lavoro nel 2019 sul territorio provinciale, che viene portata sul territorio stesso o assunta a seguito dell'operazione di aggregazione fino alla data di presentazione della domanda e mantenuta per almeno 36 mesi sul territorio provinciale dalla data di presentazione della domanda;
- a.2 nel caso di aziende che al momento di perfezionamento dell'operazione di aggregazione hanno meno di 4 ULA sul territorio provinciale euro 10.000,00, incrementato di euro 6.000,00 per ogni unità lavorativa equivalente aggiuntiva rispetto al numero di ULA già operative nel 2019 sul territorio provinciale che viene portata sul territorio stesso o assunta a seguito dell'operazione di aggregazione e mantenuta per almeno 36 mesi sul territorio provinciale dalla data di presentazione della domanda;
- b. nel caso di costituzione di reti di impresa:
- b.1 euro 10.000,00 per ogni rete costituita;
- c. nel caso di costituzione di consorzi e società consortili:
- c.1 euro 15.000,00 per ogni consorzio costituito.

## **6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

6.1 A seguito del perfezionamento dell'operazione di aggregazione può essere presentata una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri da parte del soggetto richiedente. Per ciascuna operazione di aggregazione può essere presentata una sola domanda.

6.2 A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto di cui al punto 2. o da un suo delegato - a partire dalle ore 12.00 del giorno 16 novembre 2020 ed entro le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021 - esclusivamente mediante posta elettronica certificata. La data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio tramite la posta elettronica certificata. Le domande presentate tramite posta elettronica certificata non sottoscritte digitalmente sono ritenute validamente trasmesse qualora rispettino le direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2468 del 29 dicembre 2016 e ss.mm.

6.3 La domanda di contributo è corredata da una dichiarazione del soggetto richiedente ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri nonché, i dati delle ULA delle imprese coinvolte nell'operazione di aggregazione che si intende mantenere sul territorio provinciale o portare/assumere. Nel caso di consorzi o reti d'impresa, i dati delle ULA delle imprese consorziate/retiste. La domanda di contributo e la documentazione allegata, prevista al presente punto 6.3, devono essere redatte in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente la cui definizione è

demandata a successiva determinazione dirigenziale. Se l'istante deve regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto si procede nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

## **7. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

7.1 L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri. Le domande sono esaminate da parte della struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il provvedimento di concessione è assunto entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda, a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

7.2 Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili, sulla base dei dati dichiarati in sede di presentazione della domanda di contributo.

7.3 Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche in modalità informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

7.4 Non sono ammesse modificazioni soggettive da parte del richiedente successivamente la presentazione della domanda di contributo e prima del provvedimento di concessione.

7.5 L'erogazione del contributo viene disposta, per la prima quota, ad avvenuta concessione dello stesso e, per le quote successive, con scadenza 31 dicembre degli anni successivi previa presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento degli obblighi di cui al punto 8.

## **8. OBBLIGHI**

8.1 Il soggetto richiedente - l'aiuto - in sede di presentazione della domanda - si assume per un periodo di cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto per le ULA aggiuntive di cui al punto 5.1, i seguenti obblighi:

- a. mantenere sul territorio provinciale almeno un livello occupazionale pari al 70% della somma delle ULA dei soggetti coinvolti nell'operazione di aggregazione già operative nel territorio provinciale nel 2019;
- b. mantenere la sede operativa sul territorio della Provincia di Trento;
- c. mantenere la continuità dell'attività per un minimo di cinque anni;
- d. relativamente ai consorzi, società consortili e reti d'impresa, divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate/imprese retiste, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della società consortile o della rete;
- e. accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri per i tre anni successivi alla scadenza dei vincoli.

8.2 In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 10.

8.3 Non comportano violazione degli obblighi di cui al presente punto la cessione o il conferimento dell'azienda, la trasformazione o la fusione dell'impresa nonché la successione per causa di morte, qualora il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per accedere all'agevolazione, continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi.

8.4 Qualsiasi variazione rispetto alle dichiarazioni rese dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata a mezzo PEC.

## **9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST**

9.1 La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda nonché al rispetto degli obblighi di cui al precedente punto 8.

## **10. REVOCHE**

10.1 Fatto salvo quanto disposto al punto 10.2, i contributi di cui ai presenti criteri sono totalmente revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a. mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8;
- b. mancata accettazione dei controlli di cui al punto 9 o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente;
- c. assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al punto 3.1.

10.2 La violazione dell'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali stabiliti comporta la revoca parziale del contributo, per un importo calcolato proporzionalmente sulla base delle ULA non mantenute e per il periodo di mancato mantenimento.

10.3 Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

## **11. DISCIPLINA DEL CUMULO E REGIME COMUNITARIO**

11.1 Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.